SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 96

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 24 aprile 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIRETTIVA 7 marzo 2012.

Cittadinanza - Trasferimento ai prefetti della competenza ad emanare i provvedimenti di acquisto della cittadinanza per matrimonio.

Ai sigg.ri prefetti

Al sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Trento

Al sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Bolzano

Al sig. Presidente della Regione autonoma Valle D'Aosta

Il consistente e perdurante afflusso di cittadini stranieri nel territorio nazionale ha prodotto, tra gli altri effetti, un sensibile incremento dei procedimenti di conferimento della cittadinanza, sia per matrimonio che per residenza, assegnati dalla legge alla competenza dello Stato e, per esso, del Ministero dell'interno, a motivo della rilevanza degli interessi pubblici da tutelare, inerenti anche alla sicurezza nazionale, e della conseguenziale peculiarità degli adempimenti istruttori.

È ragionevole presumere che negli anni a venire il fenomeno tornerà a crescere, atteso che gli indicatori demografici e socio-economici relativi alla popolazione straniera residente nel territorio nazionale prefigurano uno scenario di rapido ampliamento della platea dei soggetti in possesso dei requisiti di legge necessari all'acquisto della cittadinanza italiana.

In altri termini, sono in aumento sia i nuclei familiari interamente composti da immigrati che presentano istanze di cittadinanza e sia i figli delle prime generazioni di immigrati giunti in Italia che, in questi anni, stanno conseguendo la maggiore età dopo un periodo ininterrotto di permanenza nel nostro Paese di 18 anni.

Al fine di migliorare l'efficacia della azione amministrativa, è giocoforza per l'Amministrazione dell'interno continuare a percorrere la strada della razionalizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione e dei massicci investimenti sulla tecnologia informatica e telematica, senza trascurare ogni altra innovazione possibile sotto il profilo organizzativo e delle procedure.

Nel quadro delle misure da attivare nell'immediato, sono da considerare oramai maturi i tempi perché la competenza ad emanare i provvedimenti in questione, finora concentrata nell'autorità politica, transiti alla dirigenza, in conformità alle disposizioni che regolano la separazione tra compiti di direzione politica e di direzione amministrativa.

Nessuna variazione di competenza è ipotizzabile in ordine ai decreti di concessione di cui all'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, caratterizzati da una valutazione discrezionale di opportunità che implica l'accertamento di un interesse pubblico accanto al riconoscimento dell'interesse privato del richiedente allo status civitatis. A tal punto il legislatore ha ravvisato in questo tipo di atti un'espressione della funzione politico-amministrativa da inserirli nel ristretto novero di quelli che, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, debbono assumere la forma del decreto del Presidente della Repubblica.

Nulla osta, invece, a che i provvedimenti di acquisto o di diniego della cittadinanza iure matrimonii di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 91 siano trasferiti alla competenza della dirigenza amministrativa, trattandosi, con l'eccezione di cui si dirà in seguito, di atti privi di valutazione discrezionale e tanto più di valenza «politica», da emanarsi una volta accertate la sussistenza o meno dei requisiti prescritti (art. 5 della legge n. 91) e l'assenza o meno di determinati pregiudizi penali (art. 6, lettera *a)* e *b)*, della medesima legge).

La competenza rimarrà in capo al Ministro dell'interno nella sola ipotesi in cui, durante l'istruttoria, vengano in considerazione ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica (art. 6, lettera *c)*, della legge n. 91).

E ciò innanzitutto perché, nella fattispecie, la preclusione all'acquisto della cittadinanza non è ancorata all'oggettività di una sentenza di condanna, come avviene per le altre cause preclusive della cittadinanza iure matrimonii, ma ad un giudizio latamente discrezionale circa la compatibilità di atti, comportamenti ecc. dell'aspirante cittadino con interessi vitali della Nazione.

In secondo luogo perché durante l'istruttoria occorre chiamare in causa il Consiglio di Stato in sede consultiva. Come noto, a termini di legge, il parere dell'Alto Consesso deve essere richiesto dal Ministro dell'interno, ragion per cui il provvedimento finale, non importa se di accoglimento o di diniego, non può che ricadere nella sfera del Ministro medesimo. Sarebbe improprio, infatti, che fosse il dirigente ad adottare l'atto finale, quando nella fase istruttoria è intervenuto il Ministro con atto rientrante nelle funzioni di indirizzo politico-amministrativo.

Tale orientamento è conforme alle posizioni già espresse dal Consiglio di Stato in adunanza plenaria e confermate in sede consultiva; lo si ritiene valido anche alla luce delle modifiche apportate dalla legge n. 94/2009 all'art. 5 della legge n. 91.

Tanto premesso, si dirama la seguente direttiva:

A) sono attribuiti alla competenza del Prefetto l'accoglimento dell'istanza di acquisto della cittadinanza iure matrimonii presentata dal coniuge straniero legalmente residente in Italia e la sua reiezione per i motivi ostativi di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 6 della legge n. 91/1992.

Qualora il coniuge straniero abbia la residenza all'estero, l'organo competente a conferire o denegare la cittadinanza è, invece, il capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

Il nuovo assetto di competenze opererà a decorrere dal 1° giugno 2012, in modo da dare il tempo alle SS.LL. e al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione di apportare le necessarie rimodulazioni all'organizzazione degli uffici e alle procedure in uso;

B) con riferimento alle medesime istanze di cui al punto *A)*, resta ferma la competenza del Ministro dell'interno a denegare l'acquisto della cittadinanza per ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica ai sensi della lettera *c)* dell'art. 6 della legge n. 91 o ad accogliere l'istanza se il Consiglio di Stato ritiene che le dette ragioni non sussistono;

C) il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione sovraintenderà alla fase di transizione al nuovo assetto di competenze e costituirà il referente delle SS.LL. per qualsiasi esigenza. In tale veste, emanerà le necessarie disposizioni attuative della presente direttiva e fornirà, anche attraverso incontri sul territorio o in sede centrale, tutta la necessaria collaborazione per l'aggiornamento del personale delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo.

La presente direttiva ha come *ratio* l'ulteriore snellimento dei procedimenti di acquisto della cittadinanza iure matrimonii attraverso l'accorpamento nel Prefetto della responsabilità procedimentale e di quella provvedimentale dei medesimi.

Sotto un altro angolo visuale, essa costituisce parte sostanziale delle politiche di integrazione di quegli stranieri che, attraverso il vincolo coniugale, entrano a far parte a pieno titolo della comunità nazionale, con ciò assumendo l'impegno al rispetto, all'adesione e alla promozione dei valori posti a fondamento della Repubblica italiana.

In tal senso, rafforzare la responsabilità complessiva del Prefetto nei procedimenti in questione è circostanza che qualifica ulteriormente tale figura e il suo ruolo di rappresentante dello Stato sul territorio.

Si confida, quindi, che le SS.LL. dedichino particolare cura alla puntuale applicazione della direttiva e alla sua diffusione ai sindaci dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale di competenza.

Roma, 7 marzo 2012

Il Ministro: CANCELLIERI

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2012
Interno, registro n. 2, foglio n. 354

12A04741

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 gennaio 2012.

Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ed, in particolare, l'art. 11, comma 5, che dispone che la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 possa essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle regioni e di altri enti ed organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.A., secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera *a)*, il quale prevede la costituzione presso il Mediocredito Centrale S.p.A. di un Fondo di garanzia (di seguito «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese») allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art. 15, recante regole per il funzionamento del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l'art. 18, comma 1, lettera *r)*, il quale prevede che sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti la gestione del fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e che con delibera della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il Fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

del 31 maggio 1999, n. 248, recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Vista la delibera della Conferenza unificata del 26 luglio 2001 recante, indicazioni procedurali per l'adozione della deliberazione della Conferenza unificata di cui all'art. 18, comma 1, lettera *r)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 per l'individuazione delle regioni sul cui territorio il Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limita i propri interventi alla controgaranzia dei fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Viste le delibere della predetta Conferenza in data 28 novembre 2002 e 10 dicembre 2003 con le quali ai sensi del menzionato art. 18, comma 1, lettera *r)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 la Regione Toscana e la Regione Lazio sono state individuate quali regioni sul cui territorio il Fondo di garanzia, di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limita i propri interventi alla controgaranzia dei fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, e in particolare l'art. 1, comma 209, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera *a-ter*) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che prevede che le caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono rideterminate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive e del Ministro dell'innovazione e le tecnologie in linea con quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la disciplina sui requisiti minimi di capitali per le banche;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'innovazione e le tecnologie del 20 giugno 2005, recante rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 23 settembre 2005, recante approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a seguito di rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo stesso, ai sensi del decreto ministeriale 20 giugno 2005, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2009, che in attuazione dell'art. 11, comma 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, reca criteri, condizioni e modalità di operatività della garanzia dello Stato di ultima istanza in relazione agli interventi del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia del 3 agosto 2009 recante indicazioni sul trattamento prudenziale della garanzia di ultima istanza dello Stato prevista dall'art. 11, comma 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dal relativo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2009;

Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario e, in particolare, l'art. 7-*quinquies*, commi 5 e 8 che prevede un incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266;

Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 ed in particolare l'art. 8, comma 5, lettera *a)*, che elimina il conferimento nel Fondo per la finanza d'impresa delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e, in particolare, l'art. 15 che prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Visto l'art. 44 del Regolamento (CE) 1083/2006 e gli articoli 43 e seguenti del Regolamento (CE) 1828/2006, che disciplinano il cofinanziamento degli strumenti di «Ingegneria finanziaria» con i Fondi strutturali della UE;

Ritenuta la necessità, nell'attuale fase congiunturale, di incrementare, così come previsto dal menzionato art. 11, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle regioni e di altri enti ed organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.A. e considerata l'importanza strategica di aumentare il radicamento sui territori per migliorare l'efficienza e l'efficacia dello strumento a favore del sistema produttivo;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto individua le modalità di contribuzione al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, da parte dei soggetti indicati nell'art. 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 2.

Contribuzione delle regioni e delle province autonome

1. Le regioni e le province autonome, mediante la stipula di accordi sottoscritti con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, contribuiscono al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, sono istituite 21 sezioni speciali, una per ciascuna regione e provincia autonoma, con contabilità separata, attivabili tramite gli accordi di cui al precedente comma.

3. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni, gli accordi individuano, per ciascuna sezione speciale: *a)* le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le risorse della sezione speciale, nonché le relative tipologie di intervento; *b)* le percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia; *c)* l'ammontare delle risorse regionali destinate ad integrare il Fondo, con una dotazione minima di 5 milioni di euro.

4. Le imprese aventi sede operativa in ciascuna regione o provincia autonoma possono avvalersi della garanzia sulle risorse della sezione speciale regionale secondo le modalità previste dagli accordi di cui al comma 3.

Art. 3.

Contribuzione delle banche

1. Il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana definiscono, con apposita convenzione aperta all'adesione di banche, gruppi bancari e raggruppamenti di banche, anche in forma aggregata, le modalità ed i criteri di contribuzione al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

2. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è istituita una sezione speciale, con contabilità separata, finalizzata alle operazioni individuate dalla convenzione di cui al comma 1, suddivisa in Riserve, ciascuna con contabilità separata e relativa ad una singola banca o gruppo bancario partecipante.

3. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni, la convenzione individua: *a)* l'impegno minimo per l'adesione al Fondo e per la costituzione di una Riserva, non inferiore a 5 milioni di euro; *b)* le modalità di adesione di banche, gruppi bancari e raggruppamenti di banche; *c)* le modalità di interazione con le altre risorse del Fondo; *d)* la durata della permanenza nel Fondo e le modalità di recesso dal medesimo; *e)* le percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia; *f)* la previsione di modalità di adesione al Fondo alternative rispetto alla costituzione di una Riserva, fermo restando l'importo minimo di cui alla lettera *a)*.

Art. 4.

Contribuzione della SACE S.p.A.

1. Il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la SACE S.p.A. definiscono con apposita convenzione le modalità di contribuzione di SACE S.p.A. al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

2. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è istituita una sezione speciale alimentata dalla SACE S.p.A., con contabilità separata, finalizzata alle operazioni individuate dalla convenzione.

3. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni, la convenzione individua: *a)* la misura dell'intervento di SACE S.p.A. nel Fondo; *b)* la tipologia delle operazioni che accedono alla sezione speciale di cui al comma 2; *c)* la percentuale di copertura degli interventi di garanzia della sezione speciale alimentata dalla SACE S.p.A.; *d)* l'integrazione con le garanzie per l'internazionalizzazione delle Piccole e medie imprese ed altri prodotti forniti da SACE S.p.A.

Art. 5.

Contribuzione di altri enti ed organismi pubblici

1. Altri enti ed organismi pubblici, anche in forma associativa, possono contribuire ad incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso la sottoscrizione di accordi con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, sono istituite sezioni speciali, una per ciascun accordo, con contabilità separata.

3. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni, gli accordi individuano, per ciascuna sezione speciale: *a)* le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le risorse delle sezioni speciali, nonché le relative tipologie di intervento; *b)* le percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia; *c)* l'ammontare delle risorse degli enti destinate ad integrare il Fondo.

Art. 6.

Percentuali di accantonamento

1. Nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 1, comma 2 del decreto del Ministro delle attività produttive del 23 settembre 2005, le percentuali di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio relative agli interventi di garanzia a valere sulle risorse delle sezioni speciali di cui al presente decreto sono stabilite dal Comitato di Gestione di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, tenendo conto della rischiosità del portafoglio complessivo e di quello specifico della sezione speciale.

Art. 7.

Forme di interazione tra sezioni speciali e riserve regionali e bancarie

1. Su proposta della regione o provincia autonoma che ha attivato una sezione speciale ai sensi dell'art. 2 e della banca o del gruppo bancario che aderisce alla convenzione di cui all'art. 3, con deliberazione del Comitato di gestione di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 possono essere individuate specifiche forme di interazione delle risorse di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5.

Art. 8.

Disciplina delle perdite delle sezioni speciali

1. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie della singola sezione speciale risultassero insufficienti alla liquidazione di tali insolvenze, queste saranno coperte dalla complessiva dotazione del Fondo.

Art. 9.

Monitoraggio e verifica dell'utilizzo delle risorse

1. Il Comitato di gestione di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 provvede, entro sei mesi dalla attivazione delle sezioni speciali previste ai sensi del presente decreto, ad adottare uno strumento di monitoraggio periodico dell'utilizzo delle risorse delle sezioni speciali.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2012

Il Ministro dell'economia e delle finanze
MONTI

Il Ministro dello sviluppo economico
PASSERA

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2012
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 158

12A04738

DECRETO 11 aprile 2012.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della Segreteria della Commissione Tributaria Regionale per l'Emilia Romagna, sede di Bologna.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 15 in materia di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze;

Viste le relazioni tecniche redatte dalla ditta "Lender S.p.A." di Padova, incaricata dalla Società "Beni stabili Property Service S.p.A.", che descrive l'intervento tecnico effettuato per ripristinare la funzionalità degli impianti elettrici della Commissione Tributaria Regionale per l'Emilia Romagna e la richiesta, formulata dalla stessa Società, ad ENEL S.p.A. di Bologna di rialimentazione degli impianti e di consegna in media tensione a seguito dell'avvenuta riparazione;

Vista la nota del Direttore della Commissione Tributaria Regionale per l'Emilia Romagna n. 1568 del 13 Marzo 2012, con cui ha comunicato l'irregolare funzionamento della Commissione stessa, causa l'interruzione della fornitura dell'energia elettrica, dalle ore 11:00 alle ore 17:30 del 16 Febbraio 2012, così determinando la temporanea chiusura della Segreteria stessa nella giornata del 16 Febbraio 2012;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi da parte della Segreteria della Commissione Tributaria Regionale per l'Emilia Romagna, sede di Bologna, dalle ore 11:00 alle ore 16:30 del 16 Febbraio 2012 per le motivazioni suesposte;

Sentito il Garante del contribuente per la Regione Emilia Romagna, che con provvedimento n. 7, n. 242, del 21 Marzo 2012 ha espresso il proprio benestare all'emanazione del provvedimento di accertamento di irregolare funzionamento, ex D. Lgs. n. 32 del 26 Gennaio 2001, art. 10;

Decreta:

Si accerta l'irregolare funzionamento della Commissione Tributaria Regionale per l'Emilia Romagna, dalle ore 11:00 alle ore 16:30 del 16 Febbraio 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2012

Il direttore generale: LAPECORELLA

12A04781

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Montini Ludovico, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Montini Ludovico, nato il 7 marzo 1976 a Brescia, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza del 14 luglio 2003 ottenuto presso l'Università degli studi di Brescia;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia attestato in data 9 novembre 2005;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che l'istante ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre colegio de Abogados de Murcia» dal 19 maggio 2011;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 gennaio 2012;

Decreta:

Al sig. Montini Ludovico, nato il 7 marzo 1976 a Brescia, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando il presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 10 aprile 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A04584

DECRETO 10 aprile 2012.

Riconoscimento, al sig. Gentili Nicola, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Gentili Nicola, nato il 17 gennaio 1974 a Cesena, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in Giurisprudenza del 16 marzo 2004 ottenuto presso l'Università di Bologna «Alma Mater Studiorum»;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Cesena attestato in data 24 novembre 2011;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che l'istante ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre colegio de Abogados de Madrid» dal 1° settembre 2011;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 gennaio 2012;

Decreta:

Al sig. Gentili Nicola, nato il 17 gennaio 1974 a Cesena, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando il presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 10 aprile 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A04585

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 gennaio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Aviator».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato».

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi condiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico. relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 29 marzo 2005 dall'impresa Terranalisi srl con sede legale in Cento (FE), via Nino Bixio n. 6 diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato AVIATOR contenente le sostanze attive dimetomorf e mancozeb;

Visto il decreto del 31 luglio 2007 di inclusione della sostanza attiva dimetomorf nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 settembre 2017 in attuazione della direttiva 2007/25/CE della Commissione del 23 aprile 2007;

Visto il decreto del 7 marzo 2006 di inclusione della sostanza attiva mancozeb, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 30 giugno 2016 in attuazione della direttiva 2005/72/CE della Commissione del 21 ottobre 2005;

Vista la nota del 23 dicembre 2008 attestante il subentro dell'impresa Makhteshim Agan Italia Srl con sede legale in Bergamo via Falcone, 13 all'impresa Terranalisi srl nella procedura di registrazione relativa al prodotto fitosanitario in questione;

Visto il parere favorevole espresso in data 12 dicembre 2011 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo all'autorizzazione fino al 30 settembre 2017 data di scadenza dell'inclusione della sostanza attiva dimetomorf in allegato I, del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'ufficio in data 16 gennaio 2012 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 19 gennaio 2012 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999.

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 settembre 2017 l'impresa Makhteshim Agan Italia Srl con sede legale in Bergamo via Falcone, 13 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato AVIATOR con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto,

Sono fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti alle procedure comunitarie che saranno stabilite per la conferma della iscrizione in allegato I delle sostanze componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 100-200-250-500 e kg 1-5-10-20-25.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese STI solfotecnica Italiana Spa - Cotignola (Ravenna), Sipcam SpA, Salerano Sul Lambro - (Lodi) e Kollant Srl - Maniago (Pordenone) ed il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle Imprese STI solfotecnica Italiana Spa Cotignola (Ravenna), Sipcam SpA, Salerano Sul Lambro - (Lodi) e Kollant Srl - Maniago (Pordenone) ed importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere Makhteshim Chemical Works Ltd.Beer Sheva - Israele e KWIZDA Agro GmbH - Vienna Austria.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12584.

È approvata quale parte integrarne del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
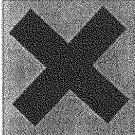
Roma, 27 gennaio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

AVIATOR

FUNGICIDA SISTEMICO LOCALE, ATTIVO CONTRO LA PERONOSPORA DI VITE E POMODORO
TIPO DI FORMULAZIONE: GRANULI IDRODISPERDIBILI

AVIATOR
COMPOSIZIONE 100 grammi di prodotto contengono:
DIMETOMORF puro g 9
MANCOZEB puro g 60
Coformulanti q.b. a g 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi o bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.r.l.
Via G.Falcone 13 - Bergamo 24126 Tel 035 328811
Stabilimento di produzione:
KOLLANT Srl- Maniago-(PN)
SOLFOTECNICA ITALIANA Spa - Ravenna - (RA)
KWIZDA Agro GmbH- Vienna (AUSTRIA)
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd -POB 60, Beer-Sheva, Israele
SIPCAM SpA-Salerano sul Lambro (LO)

Distribuito da: **MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl** – Bergamo
KOLLANT Srl – MANIAGO
CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl- BERGAMO

Registrazione del Ministero della Salute n. del
Riferimento partita N.: CONTENUTO: g 100-200-250-500 Kg 1-5-10-20-25

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri da corpi idrici superficiali.
Evitare che donne utilizzino il prodotto o siano ad esse esposte. Una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto. Conservare il prodotto lontano dal calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto utilizzare maschere a classe di protezione FFP2.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: MANCOZEB puro 60%, DIMETOMORF puro 9%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi d'intossicazione: MANCOZEB: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse, si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. DIMETOMORF: ---- / Terapia: sintomatica. **Avvertenza**: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO
AVIATOR è un fungicida che possiede una triplice azione: preventiva, curativa ed antisporulante. Il Dimetomorf viene assorbito rapidamente (1-2 ore) dalle foglie e si sposta in modo translaminare dalla pagina superiore a quella inferiore e dal centro verso i margini mentre il Mancozeb esercita un'attività di copertura. Il prodotto è inoltre attivo contro Black-Rot ed Escoriosi (*Phomopsis viticola*).
Vite: per il controllo di Peronospora *(Plasmopara viticola)* alla dose di 200-220 g/hl (massimo 2-2,2 kg/ha), iniziando gli interventi a partire dalla prima pioggia infettante.
Non eseguire più di 2 trattamenti all'anno.
Pomodoro, Patata: contro Peronospora *(Phytophthora infestans)* intervenire alla dose di 200 g/hl (massimo 2 kg/ha), iniziando gli interventi a partire dalla prima pioggia infettante con cadenza di 7-10 giorni. Non eseguire più di 5 trattamenti all'anno per pomodoro e 4 per patata.

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA
DIVIETO DI IMPIEGO SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA'
Il prodotto non è miscibile con i formulati ad azione fungicida od insetticida ad eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc).
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA – Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto per patata, 10 giorni per pomodoro e 28 giorni per vite.
Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del ...
27 GEN. 2012

AVIATOR

FUNGICIDA SISTEMICO LOCALE, ATTIVO CONTRO LA PERONOSPORA DI VITE E POMODORO
TIPO DI FORMULAZIONE: GRANULI IDRODISPERDIBILI

AVIATOR
COMPOSIZIONE 100 grammi di prodotto contengono:

DIMETOMORF puro	g	9
MANCOZEB puro	g	60
Coformulanti q.b. a	g	100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi o bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.r.l.
Via G.Falcone 13 - Bergamo 24126 Tel 035 328811
Stabilimento di produzione:
KOLLANT Srl- Maniago-(PN)

SOLFOTECNICA ITALIANA Spa - Ravenna - (RA)
KWIZDA Agro GmbH- Vienna (AUSTRIA)
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd -POB 60, Beer-Sheva, Israele
SIPCAM SpA-Salerano sul Lambro (LO)

Distribuito da: **MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl** – Bergamo
KOLLANT Srl – MANIAGO
CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl- BERGAMO

Registrazione del Ministero della Salute n. del
Riferimento partita N.:

CONTENUTO: g 100

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del ..." 12 7 GEN. 2012

12A04636

DECRETO 13 febbraio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Ridomil Gold R WG».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 10 marzo 2009 presentata dall'Impresa Syngenta Crop Protection S.p.A. con sede legale in Milano, via Gallarate 139, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato RIDOMIL GOLD R WG contenente le sostanze attive metalaxil-m e rame;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto del 29 luglio 2003 di inclusione della sostanza attiva metalaxil-m nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 settembre 2012 in attuazione della direttiva 2002/64/CE della Commissione del 15 luglio 2002;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva metalaxil-m nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Visto il decreto del 15 settembre 2009 di inclusione della sostanza attiva rame, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 novembre 2016 in attuazione della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Syngenta Crop Protection S.p.A. a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 17 gennaio 2012 prot. 1169 con la quale è stata stata richiesta la documentazione per il proseguimento dell'*iter* di registrazione;

Vista la nota pervenuta in data 18 gennaio 2012 da cui risulta che l'Impresa Syngenta Crop Protection S.p.A. ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto RIDOMIL GOLD R WG fino al 30 novembre 2016 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva rame;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Syngenta Crop Protection S.p.A. con sede legale in Milano, via Gallarate 139, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato RIDOMIL GOLD R WG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 novembre 2016, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva rame nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 400 - 500 g; Kg 1 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25.

Il prodotto in questione è confezionato negli stabilimenti delle Imprese:

S.T.I. solfo tecnica Italiana S.p.A. - Via Evangelista Torricelli n. 2, Cotignola (RA);

Torre S.r.l. - Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - *SI)*;

Sipcam. S.p.A. - Salerano S/Lambro (LO);

Isagro S.p.A. - Aprilia (LT).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14642.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

syngenta.

Ridomil GOLD®R WG

Granuli idrodisperdibili.
Fungicida sistemico e di contatto per vite, pomodoro, patata, lattuga e altre insalate comprese le brassicacee, erbe fresche, cipolla, cavolfiore, cavolo broccolo, melone e cocomero.

Composizione
100 g di prodotto contengono:

metalaxyl-m puro	g 2,0
rame metallo (da ossicloruro)	g 14,19
coformulanti q.b. a	g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non gettare i residui nelle fognature
Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non dipendere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.,
Via Evangelista Torricelli n. 2, Cotignola (RA)

Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n. vedi corpo della confezione **Kg 1**

Altri stabilimenti di produzione:
TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)
S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S/Lambro (LO)
ISAGRO S.p.A., Aprilia (LT)

Altre taglie: 400 g, 500 g, 5 Kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Durante la miscelazione e il carico del prodotto usare guanti adatti.
Durante l'applicazione del prodotto usare guanti adatti e tuta completa da lavoro. Durante lo svolgimento di ogni eventuale lavorazione agricola sulle colture trattate usare guanti adatti e tuta da lavoro completa.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
metalaxyl-m 2,0 %
rame metallo (da ossicloruro) 14,19 %
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
METALAXYL-M: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.
Terapia sintomatica.
RAME: composti: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi.
Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo.Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto **terapia sintomatica.**
Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche
Ridomil GOLD R WG è un fungicida specificatamente indicato per la lotta contro le Peronosporacee delle colture sottoindicate.

Dosi e modalità d'impiego

Colture	Parassiti	Dosi	Dosi	Applicazione
VITE (pieno campo)	Peronospora (*Plasmopara viticola*)	500 g/hl	5 kg/ha	2-4 trattamenti a cadenza di 10 - 14 giorni, a partire da pre-fioritura
POMODORO (pieno campo e serra)	Peronospora (*Phytophthora infestans*)	500 g/hl	5 kg/ha	3-4 trattamenti a cadenza di 10 - 14 giorni
PATATA (pieno campo)	Peronospora (*Phytophthora infestans*)	500 g/hl	5 kg/ha	2-3 trattamenti a cadenza di 10 - 14 giorni
ALTRE ORTICOLE cipolla, lattuga*, rucola*, foglie e germogli di Brassica* e altre insalate, erbe fresche* e basilico*, cavolfiore, cavolo broccolo, melone*, cocomero* (pieno campo) (*pieno campo e serra)	Peronospora Alternaria Bremia	500 g/hl	5 kg/ha	2-3 trattamenti a cadenza di 10 - 14 giorni

Iniziare i trattamenti non appena si verificano le condizioni favorevoli alla malattia.
E' opportuno inoltre, specie in condizioni particolarmente favorevoli al patogeno, ridurre ulteriormente l'intervallo tra l'ultimo trattamento con Ridomil GOLD R WG ed il prodotto successivo, proseguendo la difesa con fungicidi a differente meccanismo di azione.
La presenza del rame estende l'attività del prodotto alle infezioni causate da batteri.

Vite ed orticole: volumi di riferimento per irroratrici a volume normale: 1000 l/ha. Per volumi di irrorazione inferiori al volume di riferimento, da utilizzarsi con attrezzature a basso/ultrabasso volume, mantenere la dose di 5 kg/ha.
Adattare quantitativi d'acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura delle colture trattate, evitando lo sgocciolamento della vegetazione.
"Avvertenza" Qualora si verificasse una non efficacia del trattamento a causa della selezione di ceppi resistenti alle fenilammidi, sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con un fungicida di copertura.
Non impiegare il prodotto su vivai di vite.
"Avvertenza" In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Non si deve trattare durante la fioritura.
Il prodotto può provocare sintomi di fitotossicità su alcune varietà particolarmente sensibili al rame (Moscato, Dolcetto).

Sospendere i trattamenti prima della raccolta: vite: 20 giorni; cipolla, cocomero e melone, pomodoro: 3 giorni; patata: 14 giorni; cavolo broccolo e cavolfiore: 20 giorni;
Lattuga, Rucola, Foglie e Germogli di Brassica, Scarola, Barbarea e Dolcetta, Erbe Fresche, Basilico (in pieno campo): 10 giorni;
Cerescione e Senape nera (in pieno campo): 14 giorni;
Lattuga, Rucola, Foglie e germogli di Brassica, Erbe fresche e Basilico (in serra): 14 giorni.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

13 FEB. 2012

12A04635

DECRETO 13 febbraio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Patagerm».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 7 novembre 2011 dall'impresa Agrico S.r.l. con sede legale in Bologna, viale Masini, 22, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato PATAGERM, contenete la sostanza attiva idrazide maleica, uguale al prodotto di riferimento denominato Emme-H 60 WS, registrato al n. 10931 con decreto direttoriale in data 17 maggio 2001, modificato successivamente con decreto in data 30 maggio 2011, dell'impresa medesima;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato ri-registrato in conformità all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995 e valutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI sulla base del dossier EMME-H WS 600g/kg, presentato dall'impresa Drexel che ne ha concesso specifico accesso;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Emme-H 60 WS, registrato al n.10931;

Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 2003 di recepimento della direttiva 2003/31/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva idrazide maleica nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza idrazide maleica;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2013, data di scadenza attribuita al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2013, l'impresa Agrico S.r.l. con sede legale in Bologna, viale Masini, 22, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato PATAGERM con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 2 (2 sacchetti idrosolubili da 1 *kg)*.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera: Drexel Chemical Company - Memphis, TN, USA.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15301.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PATAGERM

Fitoregolatore ad azione sistemica per il controllo dei germogli di patata, cipolla e aglio

Tipo di formulazione: Polvere solubile
Partita No:

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione:
- IDRAZIDE MALEICA PURA g 60 (come sale di potassio g. 80)
(contenente meno di 1 mg/kg di IDRAZINA)

- Coformulanti q.b. a g 100

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Terapia: Sintomatica. Consultare un Centro antiveleni.

AGRICO srl - viale Masini, 22 - 40126 BOLOGNA – Telefono 051254132
Stabilimento produttore: DREXEL CHEMICAL COMPANY, MEMPHIS, TN, USA
Contenuto: 2 kg (2 sacchetti idrosolubili da 1kg)
Registrazione del Ministero della Sanità n. del
Partita n.

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche: Attivo per azione sistemica, inibisce la divisione cellulare. Nella patata, cipolla e aglio inibisce la germinazione durante la conservazione in magazzino.
Colture trattate: Patata, Cipolla ed Aglio.
Concentrazioni e dosi d'impiego:
PATATA, s'impiega alla dose di 5 kg di prodotto per ettaro diluito in 400-600 litri d'acqua.
CIPOLLA, s'impiega alla dose di 3- 3,75 kg di prodotto per ettaro diluito in 300-400 litri d'acqua.
AGLIO, s'impiega alla dose di 4 kg di prodotto per ettaro diluito in 350-600 litri d'acqua.
Epoche d'impiego: PATATA, quando i tuberi sono formati, le foglie ancora verdi, salvo quelle basali, e le piante sane ed attive, cioè circa da 15 a 10 giorni prima della raccolta. **CIPOLLA**, quando i bulbi sono maturi e il 10% delle foglie sono piegate, ma interamente verdi, circa da 15 a 10 giorni prima della raccolta. **AGLIO**, quando i bulbi sono maturi, appena prima del viraggio al color giallo delle foglie, circa da 15 a 10 giorni prima della raccolta.
Metodi d'applicazione: E' determinante per il buon esito che il prodotto venga assorbito dalle foglie della pianta, che pertanto debbono essere verdi e non appassite e che il getto sia nebulizzato.
PATATA, Non applicare su varietà a bassa capacità di conservazione e su patate destinate alla semina. Una pioggia o un'irrigazione entro le 24 ore dal trattamento ne possono ridurre l'efficacia. La raccolta va posizionata dopo 30 giorni dal trattamento.
CIPOLLA e AGLIO, Non applicare su varietà a bassa capacità di conservazione. Una pioggia o un'irrigazione entro le 24 ore dal trattamento ne possono ridurre l'efficacia. La raccolta va posizionata 15 giorni dopo il trattamento.
Numero d'applicazioni: E' sufficiente un solo trattamento.
L'efficacia del trattamento dipende dalla quantità di sostanza attiva assorbita e dislocata dalla pianta, pertanto si consiglia di trattare quando la pianta è attiva: i giorni successivi a un'irrigazione,di prima mattina o con cielo nuvoloso. Si sconsiglia di trattare con temperature elevate, su piante appassite ed in presenza di vento. Le foglie debbono essere asciutte e turgide.
Compatibilità: Usare il prodotto da solo.
Fitotossicità: Non trattare piante ammalate, malnutrite o comunque sofferenti. Rispettare le dosi consigliate.

ATTENZIONE
Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco. Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente
etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

SACCHETTI-IDROSOLUBILI: AVVERTENZE PARTICOLARI
Non toccare i sacchetti idrosolubili con mani o guanti bagnati.
I sacchetti idrosolubili non vanno aperti, ma vanno introdotti direttamente nel serbatoio dell'irroratrice.
1. Assicurarsi della completa pulizia del serbatoio e riempirlo per 1/3 d'acqua, lasciando fermo l'agitatore.
2 Introdurre nel serbatoio il numero necessario di sacchetti idrosolubili e lasciare a riposo per 5 minuti
3 Riprendere il riempimento del serbatoio azionando l'agitatore per qualche minuto per completare la solubilizzazione.
4 Completare il riempimento del serbatoio con acqua e riprendere l'agitazione.

Etichetta autorizzata con D.D. del 13-02-2012

12A04637

DECRETO 3 aprile 2012.

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva azoxystrobin di cui è stato approvato il rinnovo con il regolamento di esecuzione (UE) n. 703/2011 della Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la direttiva 1998/47/CE recepita con decreto ministeriale 3 settembre 1999, che ha iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE la sostanza attiva azoxystrobin, fino al 1°luglio 2008;

Vista la direttiva 2007/21/CE recepita con decreto ministeriale 31 luglio 2007, che ha prorogato l'iscrizione della sostanza attiva azoxystrobin, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, fino al 31 dicembre 2011;

Vista la direttiva 2010/55/UE recepita con decreto ministeriale 18 marzo 2011, che ha rinnovato l'iscrizione della sostanza attiva azoxystrobin, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, fino al 31 luglio 2021;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 703/2011 della Commissione che ha approvato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 il rinnovo della sostanza attiva azoxystrobin fino al 31 dicembre 2021 ed ha abrogato la direttiva 2010/55/UE;

Considerato che per sostenere il rinnovo dalla sostanza attiva in questione sono stati presentati dai notificanti, nuovi dati, oggetto di valutazione da parte dello Stato membro relatore, dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e della Commissione europea;

Considerato che la nuova relazione di valutazione del rischio della sostanza attiva azoxystrobin è stata esaminata collegialmente da parte degli Stati membri nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali;

Considerato che dalla valutazione effettuata e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è necessario prevedere alcune condizioni e restrizioni per la sostanza attiva in questione non previste dalla prima iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover procedere alla revisione delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva azoxystrobin, secondo le modalità e tempi stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 703/2011 della Commissione che ne ha disposto il rinnovo della suddetta sostanza attiva a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che i prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto contenenti la sostanza attiva azoxystrobin da sola o in associazione con altre sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, sono stati valutati o devono essere valutati sulla base di un dossier di allegato III alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione;

Considerato che le imprese titolari dei prodotti fitosanitari riportati riportato nell'allegato al presente decreto al presente decreto, contenenti la sostanza attiva in questione, da sola o in combinazione con altre sostanze attive iscritte successivamente nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, hanno ottemperato, nei tempi e nelle forme, alle disposizioni stabilite dal suddetto regolamento di esecuzione (UE) n. 703/2011 della Commissione;

Considerato altresì che dette informazioni sono riportate anche nella tabella riepilogativa consultabile sul sito di questo Ministero all'indirizzo www.salute.gov.it all'interno delle indicazioni operative per i regolamenti di approvazione delle sostanze attive stesse;

Considerato che le ri-registrazioni provvisorie dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto, possono essere concesse fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza del rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva azoxystrobin fatto salvo la presentazione, entro i termini riportati nella tabella riepilogativa di cui sopra, di un dossier conforme alle prescrizione del regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, nonché ai dati indicati nella parte B delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 703/2011 della Commissione di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva stessa;

Considerato che per alcuni prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto e contenenti la sostanza attiva azoxystrobin in associazione con altre sostanze attive iscritte successivamente nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, è tuttora in corso di valutazione il dossier di allegato III alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione;

Ritenuto pertanto, di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari, riportati nell'allegato al presente decreto, fino al 31 dicembre 2021, termine del rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva azoxystrobin, fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati, pena la revoca delle autorizzazioni;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

I prodotti fitosanitari, riportati in allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva azoxystrobin, sono ri-registrati provvisoriamente, fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza del rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva stessa stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) n. 703/2011 della Commissione.

Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti che prevedono:

a) la presentazione, entro i termini riportati nella tabella riepilogativa consultabile sul sito di questo Ministero all'indirizzo www.salute.gov.it all'interno delle indicazioni operative per i regolamenti di approvazione delle sostanze attive, di un dossier conforme alle prescrizione del regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, nonché ai dati indicati nella parte B delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 703/2011 della Commissione di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva stessa;

b) l'esito positivo della valutazione dei dossier di allegato III, effettuata alla luce dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione, per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva azoxystrobin in associazione con altre sostanze attive iscritte successivamente nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva azoxystrobin, ri-registrati provvisoriamente fino al 31 dicembre 2021.

N. REG.	NOME PRODOTTO	SOSTANZA ATTIVA	IMPRESA
12315	ORTIVA HOBBY	AZOXYSTROBIN	COMPO AGRO SPECIALITES S.R.L.
9210	QUADRIS	AZOXYSTROBIN	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A
9211	QUADRIS WG	AZOXYSTROBIN	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A
10118	AMISTAR	AZOXYSTROBIN	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A
10161	ORTIVA	AZOXYSTROBIN	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A
12813	AMISTAR XTRA	AZOXYSTROBIN CIPROCONAZOLO	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A
12879	UNIVERSALIS	AZOXYSTROBIN FOLPET	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A
15010	AMISTAR PLUS	AZOXYSTROBIN TEBUCONAZOLE	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A
15111	PRIORI	AZOXYSTROBIN	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A
15112	SIMPLIA	AZOXYSTROBIN	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A
15113	GARBO SC	AZOXYSTROBIN	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A

12A04570

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Rafael Dominguez Piñeiro, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti elettrici ed elettronici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Rafael Dominguez Piñeiro, cittadino spagnolo, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Titolo triennale denominato «Ingeniero Técnico Industrial» (Laurea in Ingegneria Tecnica Industriale - indirizzo elettricità) conseguito nel 1995 presso l'Università di Salamanca (Spagna), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile Tecnico» in imprese che svolgono l'attività di installazione di impianti elettrici ed elettronici di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 20 marzo 2012, su parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA Installazione Impianti, ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, idoneo all'esercizio dell'attività di «Responsabile Tecnico» in imprese di installazione e manutenzione di impianti elettrici ed elettronici, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)* del D.M. 37/2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Rafael Dominguez Piñeiro, cittadino spagnolo, nato a Sanxenxo provincia di Pontevedra (Spagna) il 19 luglio 1968 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti elettrici ed elettronici di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 28 marzo 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A04583

DECRETO 29 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Giovanna Casteltrione, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5 commi 2 e 3 lettera *c)*;

Vista la domanda presentata dalla sig.ra Giovanna Casteltrione, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 100/3233/2) rilasciati in data 12 aprile 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK) e conseguiti presso il «Centro arte e stile S.r.l.», in Nettuno (Roma);

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore nazionale britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Giovanna Casteltrione, cittadina italiana, nata a Terracina (Latina) in data 15 febbraio 1981, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 29 marzo 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A04571

DECRETO 29 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Roberto Medda, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5 commi 2 e 3 lettera *c)*;

Vista la domanda presentata dal sig. Roberto Medda, cittadino italiano, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 100/3233/2) rilasciati in data 12 aprile 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK) e conseguiti presso l'Accademia Elite di Frau Pierpaolo in Cagliari (Cagliari);

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore nazionale britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21, comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Roberto Medda, cittadino italiano, nato a San Gavino Monreale (Cagliari) in data 26 agosto 1986, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 29 marzo 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A04572

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Gemcitabina Ratiopharm».

Estratto determinazione di revoca aRM - 56/2012-1378

Con la determinazione n. aRM - 56/2012-1378 del 5 aprile 2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia del titolare, Ratiopharm GmbH. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: GEMCITABINA RATIOPHARM.

Confezione: 038551026.

Descrizione: «1 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro.

Medicinale: GEMCITABINA RATIOPHARM.

Confezione: 038551014.

Descrizione: «200 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro.

12A04574

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ampilux»

Estratto determinazione di revoca aRM - 55/2012-1499

Con la determinazione n. aRM - 55/2012-1499 del 27 marzo 2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Bausch & Lomb-Iom S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: AMPILUX.

Confezione: 021057029.

Descrizione: «0,8% collirio, polvere e solvente per soluzione» 1 flacone + 1 flacone solvente da 3 ml.

12A04575

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Sumatriptan Ratiopharm».

Estratto determinazione di revoca aRM - 57/2012-1378

Con la determinazione n. aRM - 57/2012-1378 del 5 aprile 2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Ratiopharm GmbH l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: SUMATRIPTAN RATIOPHARM.

Confezione: 038607089

Descrizione: «100 mg compresse» 4 compresse in blister AL/AL

Medicinale: SUMATRIPTAN RATIOPHARM.

Confezione: 038607077

Descrizione: «50 mg compresse» 4 compresse in blister AL/AL

Medicinale: SUMATRIPTAN RATIOPHARM.

Confezione: 038607065

Descrizione: «100 mg compresse» 12 compresse in blister AL/AL

Medicinale: SUMATRIPTAN RATIOPHARM.

Confezione: 038607053

Descrizione: «100 mg compresse» 6 compresse in blister AL/AL

Medicinale: SUMATRIPTAN RATIOPHARM.

Confezione: 038607040

Descrizione: «100 mg compresse» 3 compresse in blister AL/AL

Medicinale: SUMATRIPTAN RATIOPHARM.

Confezione: 038607038

Descrizione: «50 mg compresse» 12 compresse in blister AL/AL

Medicinale: SUMATRIPTAN RATIOPHARM.

Confezione: 038607026

Descrizione: «50 mg compresse» 6 compresse in blister AL/AL

Medicinale: SUMATRIPTAN RATIOPHARM.

Confezione: 038607014

Descrizione: «50 mg compresse» 2 compresse in blister AL/AL

È consentito alla Ratiopharm GmbH lo smaltimento delle scorte del medicinale, entro e non oltre 180 giorni, dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

12A04576

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Flecainide Teva»

Estratto determinazione V&A/388 del 23 marzo 2012

Specialità medicinale: FLECAINIDE TEVA.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: Teva Italia S.r.l.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: IT/H/0174/001/II/007/G.

Tipo di modifica: Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo;

Modifica al di fuori della Modifica nella procedura di prova del principio attivo o delle materie prime, reattivi o sostanze intermedie utilizzati nel procedimento di fabbricazione del principio attivo Altre modifiche in una procedura di prova.

Modifica Apportata: Modifica ai limiti di specifiche per il particle size del principio attivo e al relativo metodo di prova:

Da:	A:
3.2.S.4.1 Specifiche Particle size: d (0.1): n.m.t. 15 μm d (0.5): n.m.t. 35 μm d (0.9): n.m.t. 75 μm	3.2.S.4.1 Specifiche Particle size: 10%: < 17 μm 50%: < 63 μm 90%: < 162 μm
3.2.S.4.2 Metodi analitici Determinazione del particle-size: metodo 1156	3.2.S.4.2 Metodi analitici Determinazione del particle-size: metodo 5412

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno succesivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A04577

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 23 aprile 2012, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 10 cittadini italiani, previo deposito dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 73 della Costituzione, sul seguente quesito:

"Abrogazione parziale della legge 31 Ottobre 1965, n. 1261 sulla determinazione delle indennità spettanti ai membri del Parlamento".

Volete voi che sia abrogata la legge 31 ottobre 1965, n. 1261, Determinazione della indennità spettante ai membri del Parlamento, limitatamente alle seguenti parti?:

Art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: "1. comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza".

Art. 2, comma 1, limitatamente alle parole: "1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma".

Art. 2, comma 2, limitatamente alle parole: "2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare sulla base di 15 giorni di presenza per ogni mese ed in misura non superiore all'indennità di missione giornaliera prevista per i magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate".

Art. 3, comma 4, limitatamente alle parole: "4. Restano in ogni caso escluse dal divieto di cumulo le indennità per partecipazione a Commissioni giudicatrici di concorso, a missioni, a Commissioni di studio e a Commissioni di inchiesta".

Art. 4, comma 2, limitatamente alle parole: "2. Qualora il loro trattamento netto di attività, escluse le quote di aggiunta di famiglia, risulti superiore ai quattro decimi dell'ammontare dell'indennità parlamentare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza per i parlamentari della Repubblica e detratte altresì l'imposta unica sostitutiva di quelle di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali e l'imposta sostitutiva dell'imposta di famiglia, è loro corrisposta, a carico dell'Amministrazione presso cui erano in servizio al momento del collocamento in aspettativa, la parte eccedente".

Art. 4, comma 3, limitatamente alle parole: "3. Sono comunque sempre corrisposte dall'Amministrazione le quote di aggiunta di famiglia".

Art. 4, comma 4, limitatamente alle parole: "4. se non per anzianità".

Art. 4, comma 5, limitatamente alle parole: "5. Allo stesso sono regolarmente attribuiti, alla scadenza normale, gli aumenti periodici di stipendio".

Art. 4, comma 7, limitatamente alle parole: "7. Il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare è considerato a tutti gli effetti periodo di attività di servizio ed e computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza".

Art. 4, comma 8, limitatamente alle parole: "8. Durante tale periodo il dipendente conserva inoltre, per sé e per i propri familiari a carico, il diritto all'assistenza sanitaria e alle altre forme di assicurazione previdenziale di cui avrebbe fruito se avesse effettivamente prestato servizio".

Art. 5, comma 3, limitatamente alle parole: "3. L'indennità mensile e la diaria per il rimborso delle spese di soggiorno prevista dall'art. 2 sono esenti da ogni tributo e non possono comunque essere computate agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi imposta o tributo dovuti sia allo Stato che ad altri Enti, o a qualsiasi altro effetto".

Art. 5, comma 4, limitatamente alle parole: "4. L'indennità mensile e la diaria non possono essere sequestrate o pignorate".

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso FAVATI Sonia - Via Etruria n. 12 - 00183 - ROMA - rec. tel. 320/4879697.

12A04868

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/004531/XVJ(5381) del 26.03.2012 i manufatti sottoelencati sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Ascolese Luisa, titolare di esercizio di minuta vendita in via Jervolino, 276 – Poggiomarino (Na) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati, nelle categorie e gruppi dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, come di seguito riportato:

- "U31250 (d.f.P2000-TRIANGOLINO)" *(massa attiva g 1,00)* V categoria gruppo "C"
- "U31188 (d.f.P2000-TRENINO)" *(massa attiva g 6,00)* V categoria gruppo "C"
- "981 (d.f.P2000-MORNING GLORY)" *(massa attiva g 2,60)* V categoria gruppo "D"
- "U15002 (d.f.P2000-BENGALA SCOPPIETTANTE" *(massa attiva g 33,50)* IV categoria
- "U31182 (d.f.P2000-BOTTIGLIA POPPER)" *(massa attiva g 0,016)* V categoria gruppo "D"
- "U0769 (d.f.P2000-PISTOLA POPPER)" *(massa attiva g 0,013)* V categoria gruppo "D"
- "0202 (d.f.P2000-STELLINA N°1)" *(massa attiva g 1,001)* V categoria gruppo "D"
- "0783 (d.f.P2000-STELLINA N°3)" *(massa attiva g 6,001)* V categoria gruppo "D"
- "0780 (d.f.P2000-STELLINA N°4)" *(massa attiva g 6,001)* V categoria gruppo "D"
- "U20004 (d.f.P2000-CONO FONT)" *(massa attiva g 3,00)* V categoria gruppo "D"
- "U31089 (d.f.P2000-CONO DIAMANT)" *(massa attiva g 26,50)* V categoria gruppo "D"
- "U20012 (d.f.P2000-CONO S.ELENA)" *(massa attiva g 26,50)* V categoria gruppo "D"
- "U60002 (d.f.P2000-CARRO ARMATO)" *(massa attiva g 3,20)* V categoria gruppo "C"
- "U31001 (d.f.P2000-MINICICCIOLO)" *(massa attiva g 0,18)* V categoria gruppo "D"
- "U10008 (d.f.P2000-RAUDO)" *(massa attiva g 0,25)* V categoria gruppo "D"
- "U31013 (d.f.P2000-MAGNUM)" *(massa attiva g 2,80)* V categoria gruppo "D"
- "U0025 (d.f.P2000-MICCETTA)" *(massa attiva g 1,70)* V categoria gruppo "C"
- "147 (d.f.P2000-GAZZA CANTANTE)" *(massa attiva g 3,60)* V categoria gruppo "C"
- "125/T8500 (d.f.P2000-POP POP)" *(massa attiva g 0,042)* V categoria gruppo "D"
- "0205A (d.f.P2000-PALLINA SCOPPIETTANTE)" *(massa attiva g 1,55)* V categoria gruppo "C"
- "PC80065 (d.f.P2000-SHUTTLE)" *(massa attiva g 31,70)* V categoria gruppo "C"
- "204 (d.f.P2000-CODA MAGICA 60CM)" *(massa attiva g 6,60)* V categoria gruppo "D"
- "U901B (d.f.P2000-FIORELLINO)" *(massa attiva g 2,50)* V categoria gruppo "C"
- "U31108 (d.f.P2000-FONTANA POT FEU)" *(massa attiva g 10,50)* V categoria gruppo "D"
- "U31118 (d.f.P2000-FONTANA FIORI DI RISO)" *(massa attiva g 52,00)* IV categoria
- "852 (d.f.P2000-FONTANA CUCKOO)" *(massa attiva g 35,00)* IV categoria

- “U31114 (d.f.P2000-FONTANA APE REGINA)” *(massa attiva g 30,00)* V categoria gruppo “C”
- “0271 (d.f.P2000-FONTANA MISSISIPI)” *(massa attiva g 140,00)* V categoria gruppo “D”
- “0285 (d.f.P2000-FONTANA ARENA)” *(massa attiva g 160,00)* IV categoria “U20017 (d.f.P2000-FONTANA TULIPANO)” *(massa attiva g 35,00)* V categoria gruppo “C”
- “U20018 (d.f.P2000-FONTANA FISCHIANTE)” *(massa attiva g 5,00)* V categoria gruppo “C”
- “233 (d.f.P2000-FONTANA FIORE)” *(massa attiva g 30,00)* V categoria gruppo “C”
- “U31120 (d.f.P2000-FONTANA IRIDE)” *(massa attiva g 100,00)* IV categoria
- “U31121 (d.f.P2000-FONTANA APOLLO)” *(massa attiva g 130,00)* IV categoria
- “U31123 (d.f.P2000-FONTANA ERCOLANUS)” *(massa attiva g 90,00)* IV categoria
- “U20026 (d.f.P2000-FONTANA FARFALLA)” *(massa attiva g 12,00)* V categoria gruppo “D”
- “U31112 (d.f.P2000-FONTANA MONTAGNA)” *(massa attiva g 20,00)* IV categoria
- “823 (d.f.P2000-FONTANA HAPPY SPRING FESTIVAL)” *(massa attiva g 33,50)* IV categoria
- “U20037A (d.f.P2000-FONTANA VENTAGLIO)” *(massa attiva g 135,00)* V categoria gruppo “D”
- “U31119 (d.f.P2000-FONTANA VALZER VIENNESE)” *(massa attiva g 130,00)* IV categoria
- “480 (d.f.P2000-FONTANA CUORE)” *(massa attiva g 160,00)* IV categoria
- “PC80058 (d.f.P2000-FONTANA RE LEONE)” *(massa attiva g 200,00)* IV categoria

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.2881-XV.J(5523) del 26.03.2012 i manufatti esplosivi denominati:

- "BC 75 ARANCIONE+SIRENE "Di Giacomo" " (massa attiva g 330)
- "BC 75 VERDE+SIRENE "Di Giacomo" " (massa attiva g 330)
- "BC 75 ROSSO+SIRENE "Di Giacomo" " (massa attiva g 330)
- "BC VIOLA+SIRENE "Di Giacomo" " (massa attiva g 330)
- "BC 75 H2O SERPENTELLI "Di Giacomo" " (massa attiva g 198)
- "BC 75 H2O LAMPETTI "Di Giacomo" " (massa attiva g 202)
- "BC 75 H2O MULTICOLORE "Di Giacomo" " (massa attiva g 250)
- "BANG C. 40 TITANIO "Di Giacomo" " (massa attiva g 55)
- "BANG C. 50 TITANIO "Di Giacomo" " (massa attiva g 70)
- "BANG C. 75/8 cm. "Di Giacomo" " (massa attiva g 230)
- "BANG C. 75/14 cm. "Di Giacomo" " (massa attiva g 375)
- "BANG C. 90 "Di Giacomo" " (massa attiva g 850)
- "BANG C. 125 "Di Giacomo" " (massa attiva g 1428)
- "BC 100 FARFALLA "Di Giacomo" " (massa attiva g 462)
- "BC 100 FARFALLA ROSSO "Di Giacomo" " (massa attiva g 403)
- "BC 100 FARFALLA VERDE "Di Giacomo" " (massa attiva g 403)
- "BC 100 TRONETTI ROSSO "Di Giacomo" " (massa attiva g 497)
- "BC 100 TRONETTI VERDE "Di Giacomo" " (massa attiva g 497)
- "BC 100 TRONETTI TURCHESE "Di Giacomo" " (massa attiva g 497)
- "BC 100 TRONETTI VIOLA "Di Giacomo" " (massa attiva g 497)
- "BC 100 FUMATA ROSSA "Di Giacomo" " (massa attiva g 227)
- "BC 100 SERPENTELLI CON COLPO "Di Giacomo" " (massa attiva g 515)
- "BC 100/X4 BANG R. – SP. "Di Giacomo" " (massa attiva g 530)
- "BC 100/4 TG. -BLU "Di Giacomo" " (massa attiva g 460)
- "BC 100/8 ROSSO "Di Giacomo" " (massa attiva g 473)
- "BC 125 FARFALLA "Di Giacomo" " (massa attiva g 1115)
- "SFERA C. 75 MULTICOLORE "Di Giacomo" " (massa attiva g 154)
- "SFERA C. 100 P.B. "Di Giacomo" " (massa attiva g 360)
- "SFERA C. 100 BLINKER VERDE "Di Giacomo" " (massa attiva g 410)
- "SFERA C. 100 BLINKER ROSSO "Di Giacomo" " (massa attiva g 410)
- "SFERA C. 100 BLINKER BIANCO "Di Giacomo" " (massa attiva g 410)
- "SFERA C. 100 BLINKER SALICE ORO "Di Giacomo" " (massa attiva g 298)
- "SFERA C. 125 MULTICOLORE "Di Giacomo" " (massa attiva g 652)
- "SFERA C. 125 SALICE CRACKER "Di Giacomo" " (massa attiva g 550)
- "SFERA C. 125 K.A. "Di Giacomo" " (massa attiva g 545)
- "SFERA C. 125 SALICE ARGENTO "Di Giacomo" " (massa attiva g 592)
- "SFERA C. 125 SALICE ORO "Di Giacomo" " (massa attiva g 540)
- "SFERA C. 125 P.B. "Di Giacomo" " (massa attiva g 745)
- "SFERA C. 150 ROSSO "Di Giacomo" " (massa attiva g 1020)
- "SFERA C. 150 VERDE "Di Giacomo" " (massa attiva g 1020)
- "SFERA C. 150 VIOLA "Di Giacomo" " (massa attiva g 1020)
- "SFERA C. 150 TURCHESE "Di Giacomo" " (massa attiva g 1020)
- "SFERA C. 150 LIMONE "Di Giacomo" " (massa attiva g 1020)
- "SFERA C. 150 ARANCIONE "Di Giacomo" " (massa attiva g 1020)

- "SFERA C. 150 K.A. "Di Giacomo" " (massa attiva g 998)
- "SFERA C. 150 SALICE ORO "Di Giacomo" " (massa attiva g 940)
- "SFERA C. 150 MULTICOLORE "Di Giacomo" " (massa attiva g 1020)
- "SFERA C. 150 SALICE CRACKER "Di Giacomo" " (massa attiva g 1008)
- "SFERA C. 150 P.B. "Di Giacomo" " (massa attiva g 1055)
- "BC 150 FARFALLA "Di Giacomo" " (massa attiva g 1754)
- "SFERA C. 200 P.B. "Di Giacomo" " (massa attiva g 2298)
- "SFERA C. 200 K.A. "Di Giacomo" " (massa attiva g 1995)
- "SFERA C. 200 SALICE CRACKER "Di Giacomo" " (massa attiva g 2235)
- "SFERA C. 200 SALICE ORO "Di Giacomo" " (massa attiva g 2037)
- "SFERA C. 200 W.V. "Di Giacomo" " (massa attiva g 2250)
- "SFERA C. 200 R.T. "Di Giacomo" " (massa attiva g 2250)
- "SFERA C. 200 K. BLINKER BIANCO "Di Giacomo" " (massa attiva g 2155)
- "SFERA C. 200 K. BLINKER VERDE "Di Giacomo" " (massa attiva g 2155)
- "SFERA C. 200 K. BLINKER ROSSO "Di Giacomo" " (massa attiva g 2155)
- "BC 200 STUTATA LAMPI "Di Giacomo" " (massa attiva g 3435)
- "BC 200 STUTATA PUPATELLE "Di Giacomo" " (massa attiva g 4865)
- "BC 200 STUTATA "Di Giacomo" " (massa attiva g 4872)

sono riconosciuti, su istanza del sig. Di Giacomo Mauro, titolare della licenza per la fabbricazione e il deposito di artifici pirotecnici in Città S. Angelo (PE) – Contrada Villa Cipressi n. 20, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.2535-XV.J(5557) del 26.03.2012 i manufatti esplosivi denominati:

- "TONANTE TUMORE CALIBRO 50" (massa attiva g 95)
- "TONANTE TUMORE CALIBRO 50 CX" (massa attiva g 95)

sono riconosciuti, su istanza del sig. Tumore Santi, titolare in nome e per conto della "TUMORE S.r.l.", della licenza di deposito di manufatti esplosivi in Santa Lucia del Mela (Me), contrada Cagegi Messinese, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S./E/022692/XVJ/CE del 26.03.2012 i manufatti esplodenti denominati “fontana, variante 1” (massa attiva g 0,5) e “fontana, variante 2” (massa attiva g 0,5) sono classificati, su istanza del sig. Turini Giuseppe, in nome e per conto della Pyrogiochi S.r.l. con sede in Pontedera (PI), ai sensi dell’art. 53 del T.U.L.P.S. nella V categoria – gruppo “D” dell’Allegato “A” al Reg. T.U.L.P.S..

Tali manufatti, appartenenti alla “categoria 1” della Direttiva 2007/23/CE secondo il certificato nr. 0589.PYR.2774/10 rilasciato dall’ente notificato BAM in data 3.12.2010, aventi numero di registrazione 0589-F1-0023, sono fabbricati dalla ditta Chili Fireworks con sede in Liling – Repubblica Popolare Cinese, in accordo al certificato n. II.3/3369/09-1 rilasciato dal BAM in data 14.12.2011.

Le etichette dei prodotti in argomento devono essere conformi alle norme vigenti e dovranno essere aggiornate a seguito di nuove disposizioni in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/PAS/E/003400/XVJ/CE/C/2012 del 26.03.2012, il manufatto esplosivo di seguito elencato é classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a), del decreto 19 Settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione appresso indicati:

Denominazione Esplosivo	Polvere propellente "EL NIELSEN 130 LOT MIL"
Numero Certificato	0589.EXP.4059/11 supplemento 1
Data Certificato	5.01.2012
Numero ONU	0161
Classe di rischio	1.3 C
Categoria P.S.	I

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni ("Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi"), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo il sig. Stefano Fiocchi, titolare in nome e per conto della "Fiocchi Munizioni S.p.A.", di licenza per la fabbricazione e deposito di munizioni per le armi comuni, da guerra ed esplosivi, con stabilimento in Lecco, via santa Barbara n. 4, ha prodotto l'attestato "CE del Tipo" rilasciato dall'Organismo Notificato "BAM - GERMANIA" su richiesta della "Nitrochemie Wimmis AG", Wimmis Schweiz (Germania). Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della stessa società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/017953/XVJ/(53) del 26.03.2012 i manufatti esplosivi denominati:

- "MARTARELLO TEMPO 1,5" (massa attiva g 1,830)
- "MARTARELLO TEMPO 2,0" (massa attiva g 1,830)
- "MARTARELLO TEMPO 2,5" (massa attiva g 1,830)
- "MARTARELLO TEMPO 3,0" (massa attiva g 1,960)
- "MARTARELLO TEMPO 3,5" (massa attiva g 2,080)
- "MARTARELLO MICCIA DI COLLEGAMENTO" (massa attiva g 362 per rotolo di 50 m)

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare in nome e per conto della "Martarello S.r.l.", della licenza di fabbricazione e deposito di artifizi pirotecnici, con esercizio sito in Arquà Polesine (RO) – loc. Lago, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella V categoria, gruppo "B", dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/022686/XVJ/CE del 26.03.2012, i prodotti esplodenti di seguito elencati sono classificati su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di licenza di fabbricazione di prodotti esplodenti in nome e per conto della “Martarello S.r.l.” con sede in Lago di Arquà Polesine (RO), ai sensi dell’art. 53 del T.U.L.P.S. nelle categorie dell’Allegato “A” al Reg. del citato Testo Unico, come indicato accanto a ciascun manufatto:

- MARTARELLO C10632 IMPERIAL 72 SHOTS (massa attiva g 468,00), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0233 del 14.06.2011: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- MARTARELLO C10633 PIROFANTASIA NEW 72 (massa attiva g 489,60), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0233 del 14.06.2011: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- MARTARELLO C10634 TEMPESTA NEL DESERTO NEW 72 (massa attiva g 468,00), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0233 del 14.06.2011: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- MARTARELLO C10635 MAGNOLIA 72 NEW (massa attiva g 468,00), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0233 del 14.06.2011: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- MARTARELLO C10636 ATOMICA NEW 72 (massa attiva g 468,00), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0233 del 14.06.2011: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- MARTARELLO C10608 SCORPION (massa attiva g 440,50), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0255 del 10.06.2011: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- MARTARELLO C10643 FOX (massa attiva g 187,50), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0276 del 15.06.2011: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- MARTARELLO C10644 GRISU’ (massa attiva g 190,00), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0276 del 15.06.2011: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- MARTARELLO C10645 TAIWAN (massa attiva g 468,00), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0278 del 15.06.2011: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- MARTARELLO C10638 BULLDOG (massa attiva g 480,00), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0289 del 20.06.2011: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- MARTARELLO C10640 BUFFY (massa attiva g 480,00), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0289 del 20.06.2011: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;

I sopraindicati manufatti devono essere prodotti dalla ditta “Martarello S.r.l.” presso i seguenti stabilimenti, in accordo a quanto indicato nel certificato emesso dal LOM in data 3.5.2011 con numero di notifica LOM 11PIRO7194, non essendo ammessa alcuna variazione al seguente elenco: “Liuyang Fireworks Limited, Far Ocean Building Beizheng North Road, Liuyang, Hunan China”, “China Liuyang Wuhuan Export Factory, Liuyang Guankou Agengy, Jinquiao Village, Hunan, China”, “Foshan Native Produce Imp and Exp Co. Ltd. of Guangdong, 8 Jin Yuan Srt. Fen Jiang Nan Rd. Foshan, Guangdong, China”.

Le etichette dei prodotti in argomento devono essere conformi alle norme vigenti e dovranno essere aggiornate a seguito di nuove disposizioni in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/22560/XVJ/CE del 26.03.2012, i prodotti esplodenti di seguito elencati sono classificati su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di licenza di fabbricazione di prodotti esplodenti in nome e per conto della "Martarello S.r.l." con sede in Lago di Arquà Polesine (RO), ai sensi dell'art. 53 del T.U.L.P.S. nelle categorie dell'Allegato "A" al Reg. del citato Testo Unico, come indicato accanto a ciascun manufatto:

- MARTARELLO 00067 CANDELETTE MAGICHE CM 18 (massa attiva g 0,83), categoria 1 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F1-0283 del 6.07.2011: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A" (il manufatto non può essere venduto singolarmente ma in confezioni di massa attiva pari a g 8,30 contenenti n. 10 unità);
- MARTARELLO 00069 CANDELETTE MAGICHE CM 30 (massa attiva g 1,94), categoria 1 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F1-0285 del 6.07.2011: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A" (il manufatto non può essere venduto singolarmente ma in confezioni di massa attiva pari a g 15,52 contenenti n. 8 unità);
- MARTARELLO 00006 BOTTIGLIETTA A STRAPPO (massa attiva g 0,01), categoria 1 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F1-0287 del 6.07.2011: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A" (il manufatto non può essere venduto singolarmente ma in confezioni di massa attiva pari a g 0,72 contenenti n. 72 unità);
- MARTARELLO 10319 MAGNOLIA 100 NEW (massa attiva g 650,00), categoria 3 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F3-0291 del 21.06.2011: IV categoria dell'Allegato "A";
- MARTARELLO 10320 ATOMIC NEW (massa attiva g 650,00), categoria 3 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F3-0291 del 21.06.2011: IV categoria dell'Allegato "A";
- MARTARELLO 10351 PIROFANTASIA NEW (massa attiva g 680,00), categoria 3 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F3-0291 del 21.06.2011: IV categoria dell'Allegato "A";
- MARTARELLO 10352 TEMPESTA NEL DESERTO NEW (massa attiva g 650,00), categoria 3 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F3-0291 del 21.06.2011: IV categoria dell'Allegato "A";
- MARTARELLO C10629 URAGANO FIAMMANTE (massa attiva g 968,00), categoria 3 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F3-264 del 14.06.2011: IV categoria dell'Allegato "A";
- MARTARELLO C10630 DRAGONI SCINTILLANTI (massa attiva g 968,00), categoria 3 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F3-264 del 14.06.2011: IV categoria dell'Allegato "A";
- MARTARELLO C10631 FASHON COLORS (massa attiva g 968,00), categoria 3 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0166 dell'14.06.2011: IV categoria dell'Allegato "A";

I sopraindicati manufatti devono essere prodotti dalla ditta "Martarello S.r.l." presso i seguenti stabilimenti, in accordo a quanto indicato nel certificato emesso dal LOM in data 3.5.2011 con numero di notifica LOM 11PIRO7194, non essendo ammessa alcuna variazione al seguente elenco: "Liuyang Fireworks Limited, Far Ocean Building Beizheng North Road, Liuyang, Hunan China", "China Liuyang Wuhuan Export Factory, Liuyang Guankou Agengy, Jinquiao Village, Hunan, China", "Foshan Native Produce Imp and Exp Co. Ltd. of Guangdong, 8 Jin Yuan Srt. Fen Jiang Nan Rd. Foshan, Guangdong, China".

Le etichette dei prodotti in argomento devono essere conformi alle norme vigenti e dovranno essere aggiornate a seguito di nuove disposizioni in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/023206/XVJ(53) del 26.03.2012, i manufatti esplosivi denominati:

- "PFAG80 BIANCO" (massa attiva g 395,13)
- "PFAG80 BIANCO ARGENTO" (massa attiva g 395,13)
- "PFAG80 BLU" (massa attiva g 395,13)
- "PFAG80 ROSSO" (massa attiva g 395,13)
- "PFAG80 SALICE ORO" (massa attiva g 395,13)
- "PFAG80 VERDE" (massa attiva g 395,13)
- "PFAG80 VIOLA" (massa attiva g 395,13)
- "PFAG80 MULTICOLORE" (massa attiva g 395,13)
- "PG2012 BIANCO ARGENTO" (massa attiva g 294,13)
- "PG2012 SALICE ORO" (massa attiva g 294,13)

sono riconosciuti, su istanza del Sig. PARENTE Giuseppe, titolare della fabbrica di fuochi d'artificio "PARENTE GIUSEPPE", sita in Bandissero Torinese (To) – Strada Pino Torinese 6/6 -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S./E/000974/XVJ(53) del 26.03.2012 i manufatti esplodenti denominati:

- AIRBAG PASSEGGERO 34153556 (massa attiva g 51,43);
- GENERATORE DI GAS PHI4-1S V213 (massa attiva g 51,43);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Sergio Fassio, in nome e per conto della TRW Automotive Italia S.r.l. con sede amministrativa in Moncalieri (TO), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella V categoria – gruppo "E" dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/000148/XVJ(53) del 26.03.2012, il manufatto esplosivo denominato “MSDS MOB LIGHT/SMOKE 07” (massa attiva g 1350,3) è riconosciuto, su istanza del sig. Gallinoro Lucio, titolare di licenza per la fabbricazione, deposito e vendita di prodotti esplodenti, in nome e per conto della ditta “Albatross S.r.l.”, con stabilimento in Roccarainola (NA) – loc. Fellino, ai sensi dell’art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo “D” dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo impiego per la segnalazione di soccorso nautico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S./E/000976/XVJ(53) del 26.03.2012, i manufatti esplodenti denominati:

- AIRBAG GINOCCHIA 34148372 (massa attiva g 5,46);
- GENERATORE DI GAS SHI2-50 V722 (massa attiva g 5,46);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Sergio Fassio, in nome e per conto della TRW Automotive Italia S.r.l. con sede amministrativa in Moncalieri (TO), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella V categoria – gruppo "E" dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/000655/XVJ(53)11 del 26.03.2012, i manufatti esplosivi denominati:

- "SBRUFFO VIOLA CAL. MM 37" *(massa attiva g 51,00)*
- "SBRUFFO BLU' CAL. MM 37" *(massa attiva g 51,00)*
- "SBRUFFO ROSSO CAL. MM 37" *(massa attiva g 51,00)*
- "SBRUFFO VERDE CAL. MM 37" *(massa attiva g 51,00)*
- "SBRUFFO TREMOLANTE GIALLO CAL. MM 37" *(massa attiva g 51,00)*
- "SBRUFFO BIANCO CAL. MM 37" *(massa attiva g 51,00)*
- "SBRUFFO GRANELLA CAL. MM 37" *(massa attiva g 51,00)*
- "STRISCIONE PIOGGIA NERA CAL. MM 37" *(massa attiva g 51,00)*

sono riconosciuti, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare , in nome e per conto della ditta "NUOVA ARTE PIRICA di Parente Giuseppe " della licenza per la fabbricazione, deposito e vendita di prodotti esplodenti, con sede in Contrada Pagliara Vecchia -Torremaggiore (FG), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/000938/XVJ(53)11 del 26.03.2012, i manufatti esplosivi denominati:

- "STRISCIONE CREPITANTE CAL. MM 55" *(massa attiva g 62,00)*
- "STRISCIONE TREMOLANTE GIALLO CAL. MM 55" *(massa attiva g 62,00)*
- "STRISCIONE GRANELLA CAL. MM 55" *(massa attiva g 62,00)*
- "STRISCIONE PIOGGIA NERA CAL. MM 55" *(massa attiva g 62,00)*
- "STRISCIONE ROSSO CAL. MM 55" *(massa attiva g 62,00)*
- "STRISCIONE TREMOLANTE BIANCO CAL. MM 55" *(massa attiva g 62,00)*
- "SBRUFFO FISCHI CAL. MM 55" *(massa attiva g 71,00)*
- "SBRUFFO RAZZETTI CAL. MM 55" *(massa attiva g 77,00)*
- "STRISCIONE CREPITANTE CAL. MM 37" *(massa attiva g 38,00)*

sono riconosciuti, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare, in nome e per conto della ditta "NUOVA ARTE PIRICA di Parente Giuseppe "della licenza per la fabbricazione, deposito e vendita di prodotti esplodenti, con sede in Contrada Pagliara Vecchia -Torremaggiore (FG), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/003202/XVJ(53)11 del 26.03.2012, i manufatti esplosivi denominati:

- "SBRUFFO BIANCO CAL. MM 30" *(massa attiva g 50,00)*
- "SBRUFFO GRANELLA CAL. MM 30" *(massa attiva g 50,00)*
- "SBRUFFO PIOGGIA NERA CAL. MM 30" *(massa attiva g 50,00)*
- "SBRUFFO VERDE CAL. MM 30" *(massa attiva g 50,00)*
- "SBRUFFO ROSSO CAL. MM 30" *(massa attiva g 50,00)*
- "SBRUFFO TREMOLANTE GIALLO CAL. MM. 30" *(massa attiva g 50,00)*
- "SBRUFFO VIOLA CAL. MM 30" *(massa attiva g 50,00)*
- "SBRUFFO BLU CAL. MM 30" *(massa attiva g 50,00)*

sono riconosciuti, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare, in nome e per conto della ditta "NUOVA ARTE PIRICA di Parente Giuseppe " della licenza per la fabbricazione, deposito e vendita di prodotti esplodenti, con sede in Contrada Pagliara Vecchia -Torremaggiore (FG), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/006212/XVJ(53) del 26.03.2012, il manufatto esplosivo denominato: Il manufatto esplosivo denominato: "CACCIATELLA MORSANI NOTTE MULTICOLORE CALIBRO D=68.0 MM; H=205.0 MM" *(massa attiva g 380,8)* è riconosciuto, su istanza del sig. MORSANI Bernardino titolare, in nome e per conto della "Pirotecnica Morsani S.r.l.", sita nel comune di Belmonte (RI) – Loc. Vacugno –, della licenza di fabbricazione e vendita di fuochi artificiali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tale manufatto, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

12A04504

Soppressione della Confraternita della SS. Trinità, in Ariano Irpino

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 marzo 2012, viene soppressa la Confraternita della SS. Trinità, con sede in Ariano Irpino (Avellino).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

12A04578

Soppressione della Confraternita di San Filippo Neri nella Chiesa degli Angeli Custodi, in Ariano Irpino

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 marzo 2012, viene soppressa la Confraternita di San Filippo Neri nella Chiesa degli Angeli Custodi, con sede in Ariano Irpino (Avellino).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

12A04579

Soppressione della Confraternita di San Filippo Neri e San Vincenzo, in Ariano Irpino

Con decreto del Ministero dell'interno in data 19 marzo 2012, viene soppressa la Confraternita di San Filippo Neri e San Vincenzo, con sede in Ariano Irpino (Avellino).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

12A04580

Soppressione della Confraternita dell'Addolorata e Cinque Piaghe di Gesù, in Castel Baronia

Con decreto del Ministero dell'interno in data 19 marzo 2012, viene soppressa la Confraternita dell'Addolorata e Cinque Piaghe di Gesù, con sede in Castel Baronia (Avellino).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di Santa Maria delle Fratte, con sede in Castel Baronia (Avellino).

12A04581

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Procare Fiprotect» 67 mg, 134 mg, 268 mg, 402 mg Soluzione spot-on per cani di taglia piccola, media, grande e gigante.

Procedura di Mutuo Riconoscimento n. UK/V/0310/001-002-003-004/IB/011

Provvedimento n. 221 del 19 marzo 2012

Specialità medicinale per uso veterinario PROCARE FIPROTECT 67 mg, 134 mg, 268 mg, 402 mg Soluzione spot-on per cani di taglia piccola, media, grande e gigante, per tutte le confezioni - A.I.C. n. 104072.

Titolare A.I.C.: Alfamed S.a.s. con sede in 1ère Avenue - 2065 m - L.I.D. - 06516 Carros (Francia).

Oggetto del Provvedimento:

Variazione tipo IB: modifica della denominazione del medicinale.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica della denominazione del medicinale:

da: PROCARE FIPROTECT 67 mg, 134 mg, 268 mg, 402 mg Soluzione spot-on per cani di taglia piccola, media, grande e gigante;

a: PROCARE FICONTROL 67 mg, 134 mg, 268 mg, 402 mg Soluzione spot-on per cani di taglia piccola, media, grande e gigante.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del Provvedimento: Efficacia immediata.

12A04573

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 18790/12 adottata dal Consiglio di amministrazione della cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 26 gennaio 2012.

Con ministeriale n. 36/0005012/MA004.A007/ING-L-111 del 27 marzo 2012 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 18790/12 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 26 gennaio 2012, concernente rivalutazione delle pensioni e dei contributi e tabella di rivalutazione dei redditi per l'anno 2012.

12A04582

Riconoscimento, alla sig.ra Hollos Dora, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

Si rende noto che in data 11 gennaio 2012 è stato emesso il D.D. 1\SegrD.G.\2012 recante il riconoscimento alla sig.ra Hollos Dora di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

Il citato decreto è reperibile sul sito www.lavoro.gov.it

12A04586

Riconoscimento, alla sig.ra Madkour Hakima, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

Si rende noto che in data 5 marzo 2012 è stato emesso il D.D. 99\Segr D.G.\2012 recante il riconoscimento alla sig.ra Madkour Hakima di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

Il citato decreto è reperibile sul sito www.lavoro.gov.it

12A04587

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-096) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.